

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

Legge 22 febbraio 1923, n. 755, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione di commercio fra l'Italia e la Polonia sottoscritta a Genova il 12 maggio 1922 (*Gazzetta Ufficiale*, 14 aprile 1923, n. 88).

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

#### RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

#### Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di commercio fra l'Italia e la Polonia, sottoscritta a Genova il 12 maggio 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1923.

### VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE CAPITANI D'ARZAGO -  
CAVAZZONI - TEOFILÒ ROSSI - DE STE-  
FANI - THAON DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli* : OVIGLIO.

**Regio Decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.**  
(*Gazzetta Ufficiale*, 10 aprile 1923, n. 84).

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri :

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per l'agricoltura, per l'industria ed il commercio e per la giustizia e gli affari di culto ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO ;

**Art. 1.** — *Orario massimo normale di lavoro.* — La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo.

Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.

Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni.

**Art. 2.** — *Aziende agricole.* — Per le aziende agricole le disposizioni del presente decreto sono applicabili all'avventiziato. Per le altre forme di contratto a salario sarà provveduto in sede di regolamento di concerto con il Ministro dell'agricoltura.

Sono esclusi contratti di lavoro a compartecipazione.

**Art. 3.** — *Caratteri del lavoro effettivo.* — E' considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono compresi nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

**Art. 4.** — *Ripartizione dell'orario massimo normale su periodi ultra-settimanali.* — Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore

giornaliere o le 48 ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno essere superate, purchè la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.

Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro.

**Art. 5. — Lavoro straordinario.** — È autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell'art. 1, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10 % o con un aumento corrispondente sui cottimi.

**Art. 6. — Lavori preparatori e complementari.** — Sono ammesse deroghe consensuali per i lavori preparatori e complementari che debbano essere eseguiti al di fuori dell'orario normale delle aziende.

**Art. 7. — Casi di forza maggiore e di imminente pericolo.** — Il lavoro potrà essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisca un pericolo e danno alle persone od alla produzione, Il prolungamento dovrà essere denunziato dal datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.

**Art. 8. — Nullità dei patti contrari.** — È nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni del presente decreto.

**Art. 9. — Contravvenzioni.** — Le contravvenzioni al presente decreto da parte dei datori di lavoro e loro incaricati saranno punite con ammenda fino a lire dieci al giorno e per ogni persona, raddoppiabile in caso di recidiva.

È data facoltà al Governo di stabilire, nei regolamenti per l'applicazione del presente decreto, ammende, fino al limite di lire mille per le contravvenzioni ai regolamenti stessi.

**Art. 10. — Regolamenti.** — Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria ed il commercio e per l'agricoltura, saranno emanate disposizioni regolamentari per la determinazione dei lavori preparatori e complementari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 e delle modalità necessarie all'applicazione del presente decreto, in relazione alle varie esigenze della tecnica industriale e della economia agraria.

**Art. 11.** — *Deroghe temporanee consensuali.* — Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà consentire deroghe temporanee all'applicazione del presente decreto per determinate industrie.

**Art. 12.** — *Entrata in vigore.* — Il presente decreto entrerà in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, e, per ciò che riguarda le aziende agricole, con il Ministro per l'agricoltura, potrà differire, per un tempo non superiore ai 12 mesi, il termine di entrata in vigore del presente decreto, per quelle aziende o riparti di aziende che dimostrassero di dovere, per obbedire al decreto stesso, modificare notevolmente gli impianti rispettivi.

**Art. 13.** — *Riforme correlative.* — Con R. decreto, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sarà provveduto a modificare quelle disposizioni delle vigenti leggi sul lavoro, le quali fossero di ostacolo alla introduzione del nuovo orario prescritto dal presente decreto.

**Art. 14.** — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CAVAZZONI

TEOFILO ROSSI

DE CAPITANI

Visto, il *Guardasigilli* : OVIGLIO.

Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 750, che concede uno speciale trattamento al personale incaricato di prender parte a Commissioni o a Conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno (*Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 1923, n. 88)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Ritenuta la necessità di fare uno speciale trattamento al personale incaricato di prender parte a Commissioni o a Conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con quello degli affari esteri ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

**Art. 1.** — Al personale delegato a prender parte a Commissioni o Conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno ed a quello addetto alle Delegazioni o Conferenze stesse, saranno corrisposte le seguenti indennità giornaliere per soggiorno fuori residenza :

al capo della delegazione L. 160 ;

ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti L. 130 ;

al personale addetto ai lavori di concetto L. 100 ;

al personale d'ordine L. 85 ;

al personale di servizio L. 75.

**Art. 2.** — Al personale che eventualmente risiedesse nello stesso luogo in cui avvengono le riunioni, le indennità previste nel precedente articolo saranno ridotte alla metà se riferibili ad estranei alla pubblica amministrazione, e ad un terzo per i funzionari dello Stato.

**Art. 3.** — Il presente decreto avrà effetto dal 1 febbraio 1923 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il *Guardasigilli* : OVIGLIO.

Regio Decreto 18 marzo 1923 n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli iscritti di leva ed ai militari in congedo (*Gazzetta Ufficiale*, 2 aprile 1923, n.77).

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 ;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari esteri, della guerra e della marina ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

**Art. 1.** — All'articolo 8 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, è sostituito il seguente :

« I giovani iscritti sulle liste di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro, possono emigrare fino all'apertura della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al sindaco del Comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento. I sindaci hanno l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente Consiglio di leva.

« Per gli iscritti sulle liste di leva che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sarà subordinata a norme più restrittive che saranno determinate dal regolamento.

« È libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o che siano vincolati ad una ferma ridotta ; ma l'autorità che soprintende all'espatrio degli emigranti deve notificare al competente Comando del distretto militare, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto. »

**Art. 2.** — La concessione del passaporto agli iscritti di leva di mare ed ai militari del corpo reale equipaggi sarà regolata da norme analoghe a quelle dell'articolo precedente, ma la notificazione di cui all'articolo stesso sarà fatta alla competente Capitaneria di porto.

**Art. 3** — La facoltà di emigrare consentita agli iscritti di leva ed ai militari di cui agli articoli precedenti, può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro della guerra, di concerto con quello della marina, o di quest'ultimo di concerto col primo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

DIAZ

THAON DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO

**Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 563, che istituisce assegni da concedersi ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso Università, Istituti superiori e scuole di belle arti rispettivamente dell'estero e del Regno** (*Gazzetta Ufficiale*, 29 marzo 1923, n. 74).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto, con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

**Art. 1.** — Entro il limite di lire duecentomila (L. 200.000) annue il Ministro dell'istruzione pubblica è autorizzato a concedere assegni ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso Università, Istituti superiori e scuole di belle arti rispettivamente dell'estero e del Regno.

**Art. 2.** — La somma occorrente sarà iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio 1922-23, e seguenti, riducendo di egual somma lo stanziamento del capitolo 68 del bilancio del predetto Ministero per l'esercizio 1922-23 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

**Art. 3.** — Gli studenti stranieri che si iscrivano nelle scuole pubbliche di qualunque ordine e grado e negli Istituti di istruzione superiore, sono esonerati dal pagamento di qualsiasi tassa o sopratassa.

**Art. 4.** — Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero della istruzione pubblica le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
DE STEFANI  
GENTILE

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO

**Regio Decreto-Legge 11 marzo 1923, n. 782, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione di emigrazione e lavoro fra l'Italia ed il Brasile (Gazzetta Ufficiale, 20 aprile 1923, n. 93).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;  
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

**Art. 1.** — Piena ed intera esecuzione è data alla qui annessa Convenzione di emigrazione e lavoro fra l'Italia ed il Brasile, firmata a Roma l'8 ottobre, e le cui ratifiche furono scambiate in Roma il 7 marzo 1923.

**Art. 2.** — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - CAVAZZONI - DE STEFANI

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO.

CONVENZIONE PER L'EMIGRAZIONE ED IL LAVORO FRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI DEL BRASILE.

Sua Maestà il RE D'ITALIA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE riservandosi di negoziare un trattato generale di emigrazione e di lavoro a vantaggio dei rispettivi nazionali, hanno convenuto di concludere una convenzione che stabilisca fin d'ora l'eguaglianza di trattamento fra i cittadini dei due paesi per ciò che concerne i benefici delle leggi riguardanti gli infortuni sul lavoro e contenga le misure necessarie per agevolare in quanto possibile il movimento migratorio ed il trattamento dei lavoratori immigranti.

A tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. cav. di g. c. DE MICHELIS GIUSEPPE, Commissario generale dell'emigrazione;

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE

S. E. LUIZ MARTINS DE SOUZA DANTAS, Ambasciatore della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile;

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

ART. 1. — Le indennità, i benefici ed i privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla riparazione degli infortuni sul lavoro saranno accordati in ciascuno dei due paesi ai cittadini dell'altro ed ai loro beneficiari che a ciò abbiano diritto, senza condizioni di residenza o altra condizione la quale non sia richiesta per i nazionali.

ART. 2. — I contratti di lavoro, individuali o collettivi, conchiusi in Italia da lavoratori italiani e da eseguirsi nel Brasile, vi avranno piena efficacia in quanto non siano contrari all'ordine pubblico.

ART. 3. — I due Governi faciliteranno la conclusione e l'esecuzione degli accordi che le Amministrazioni competenti degli Stati Uniti del Brasile potranno prendere col Commissariato generale dell'emigrazione italiano per l'avviamento e le condizioni d'impiego di lavoratori italiani, a condizione che gli accordi in questione siano precedentemente sottomessi all'approvazione del Governo federale e dello Stato nel quale dovranno essere eseguiti.

ART. 4. — Il Governo brasiliano quando avrà istituito il suo dipartimento nazionale del lavoro ed in conformità dei suoi regolamenti, vigilerà alla rigorosa ispezione del lavoro e curerà la protezione ed il miglior collocamento possibile degli immigranti italiani controllando la perfetta esecuzione dei contratti di lavoro conchiusi fra imprenditori e lavoratori.

ART. 5. — Il Governo brasiliano faciliterà l'organizzazione ed il funzionamento delle Società cooperative di consumo, di credito, di produzione, di lavoro, di previdenza e di assistenza, ecc., tra i lavoratori agricoli italiani accordando loro tutte le facilitazioni possibili.

ART. 6. — Gli immigranti italiani godranno in Brasile di tutte le facilitazioni, i benefici ed i privilegi che siano accordati o venissero accordati agli immigranti di altri paesi.

ART. 7. — Il Governo brasiliano faciliterà l'opera delle Società italiane regolarmente costituite fra italiani nel Brasile, che si propongono di consigliare gli immigranti italiani e di facilitarne il lavoro.

ART. 8. — La presente Convenzione entrerà in vigore dopo l'approvazione del Parlamento italiano e del Congresso Nazionale brasiliano e dopo

che sia avvenuto lo scambio delle ratifiche da parte dei due Governi rispettivi. Rimarrà in vigore fino a che non venga denunciata da una delle due parti con un preavviso di almeno sei mesi.

Roma, 8 ottobre 1921.

(L. S.) GIUSEPPE DE MICHELIS

(L. S.) L. M. DE SOUZA DANTAS.

Visto, *d'ordine di Sua Maestà il Re* :

Il Ministro degli affari esteri  
MUSSOLINI.

**Regio decreto 8 aprile 1923, n. 819, contenente disposizioni per le carriere diplomatica e consolare** (*Gazzetta Ufficiale*, 20 aprile 1923, n. 93).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 21 agosto 1870, n. 5830;

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 225;

Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 659;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli dell'industria e commercio e della istruzione pubblica;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

*Articolo unico.*

Per i concorsi alla carriera diplomatica ed alla carriera consolare di cui all'art. 20 del Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 225, i titoli di ammissione validi per una delle due carriere saranno ritenuti validi per l'altra.

I concorrenti ad uno dei due concorsi, i quali, essendo muniti di uno di tali titoli, intendano partecipare anche all'altro concorso, dovranno informare il Ministero degli affari esteri dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GENTILE - TEOFILO ROSSI.

Visto; *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

**Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1075, concernente la circoscrizione territoriale degli Ispettorati di emigrazione agli effetti della loro competenza giurisdizionale** (*Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1923, n. 124).

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la quale furono delegati al Governo del Re i pieni poteri pel riordinamento della pubblica Amministrazione;

Visti gli art. 37, 38 e 39 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. Decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1913, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre detto anno, registro 150 Atti amministrativi, f. 253, che fissava la competenza territoriale degli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco (*Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 1923, n. 268);

Visto il Decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918 n. 1379, che sopprime le Commissioni arbitrali, devolvendone le funzioni agli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco;

Visto il R. Decreto 19 marzo 1922, n. 395, che fissava la circoscrizione territoriale degli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco di Napoli e Bari agli effetti della competenza giurisdizionale;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, N. 184 che estende ai territori annessi il T. U. della legge sull'emigrazione sovra citato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto;

#### ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

**Art. 1.** — La giurisdizione sulle controversie di cui all'art. 37 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, è esercitata dagli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco di Genova, Napoli, Messina Palermo e Trieste.

La circoscrizione territoriale degli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco agli effetti della competenza giurisdizionale è determinata come segue:

*Ispettore di Genova* : — Provincie del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, dell'Emilia, della Toscana e della Sardegna;

*Ispettore di Napoli* : — Provincie delle Marche, dell'Umbria,

del Lazio, degli Abruzzi, del Molise, della Campania, delle Puglie e della Basilicata;

*Ispettore di Messina:* — Provincie della Calabria, di Messina, Catania e Siracusa;

*Ispettore di Palermo:* — Provincie della Sicilia, escluse quelle di Messina, Catania e Siracusa;

*Ispettore di Trieste:* — Provincie del Veneto, della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, dell'Istria e di Zara.

**Art. 2.** — I ricorsi pendenti e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato l'avviso di discussione, saranno devoluti alla cognizione dell'Ispettore competente a norma dell'articolo 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - OVIGLIO

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

**Norme** per l'esecuzione del R. Decreto 18 marzo 1923, n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli iscritti di leva di terra ed ai militari in congedo del R. Esercito. (Direzione generale leva e truppa) — 13 aprile 1923 (*Gazzetta Ufficiale*, 21 aprile 1923, n. 94).

Per l'esecuzione del R. Decreto 18 marzo, n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli iscritti di leva ed ai militari in congedo, dovranno osservarsi le norme seguenti, che sostituiscono quelle contenute nel Capo XXVIII dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, edizione 1923, le quali restano perciò abrogate.

### *Inscritti che emigrano a scopo di lavoro.*

1. I giovani che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe intendano di recarsi all'estero, in qualsiasi regione, a scopo di lavoro manuale, e che siano perciò da considerarsi emigranti, ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle leggi sulla emigrazione del 13 novembre 1919, n. 2205, dovranno, nel chiedere il passaporto, rilasciare al sindaco del Comune di loro abituale residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento, conforme al modello n. 16 allegato alla presente circolare, il quale sostituisce il corrispondente modello che fa seguito all'istruzione per il servizio della leva all'estero, e che resta perciò abolito.

Peraltro nei capoluoghi che siano sede dei Consigli di leva l'atto di sottomissione sarà sempre rilasciato al commissario di leva, potendo gli interessati presentarsi personalmente ad esso.

2. L'atto di sottomissione sarà rilasciato senza alcuna spesa da parte dei richiedenti, e sarà redatto in duplice esemplare, di cui uno sarà consegnato all'interessato, e l'altro sarà, a cura del sindaco, trasmesso unitamente alla dichiarazione di « nulla osta » al passaporto, all'autorità prefettizia del capoluogo sulle cui liste di leva il giovine trovasi iscritto per essere conservato dall'ufficio di leva, allegato alla scheda personale.

3. Gli iscritti peraltro che si ritengano affetti da alcuna delle infermità ed imperfezioni, che per la loro evidenza sono facilmente accertabili anche da persone estranee all'arte medica, e che per la loro gravità sono insanabili, possono chiedere di far constare tale loro inabilità, presentandosi personalmente all'autorità prefettizia, che deve direttamente procedere a costatarne l'esistenza.

In tal caso l'autorità predetta, dopo essersi bene garantita dell'identità personale dell'iscritto, accerterà se questi sia affetto da una delle imperfezioni di carattere permanente e perciò insuscettibili di

miglioramento col decorso del tempo, e menzionate nella classe prima dell'elenco delle infermità od imperfezioni esimenti dal servizio militare per gli iscritti residenti all'estero, fatta però eccezione per la deficienza di statura e di perimetro toracico.

Se l'iscritto risulterà trovarsi in dette condizioni, sarà dispensato dal sottoscrivere l'atto di sottomissione; e l'autorità prefettizia, nel rilasciargli il passaporto, lo munirà di una dichiarazione conforme al mod. 18, che fa seguito all'istruzione per il servizio della leva all'estero, e farà prendere menzione dell'infermità sulla scheda personale dell'interessato, apponendovi la propria firma ed il bollo d'ufficio, affinché in base ad essa il Consiglio di leva possa all'atto dell'esame personale ed arruolamento pronunciare la decisione di riforma senza che l'iscritto debba presentarsi al console.

*Inscritti che chiedono di recarsi all'estero  
per altri scopi*

4. I giovani che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe intendano di recarsi all'estero, non a scopo di lavoro manuale, e che quindi non siano da caratterizzarsi emigranti, secondo la definizione posta a base del nostro regime giuridico emigratorio, laddove chiedano di recarsi in paesi di Europa e della costiera del Mediterraneo, possono ottenere il passaporto con le stesse norme di cui ai numeri precedenti.

5. Se invece chiedono il passaporto per paesi transoceanici, debbono essere immediatamente precettati a presentarsi al Consiglio di leva per essere sottoposti a visita medica.

L'autorità prefettizia rilascerà senz'altro il passaporto con le norme del precedente n. 3 a quelli dei detti iscritti che siano giudicati affetti da una delle infermità dal numero stesso specificate.

6. Coloro che siano giudicati abili o transitoriamente inabili, potranno ottenere il passaporto, dietro rilascio dell'atto di sottomissione mod. n. 16 soltanto se provino di trovarsi all'atto in cui chiedono il passaporto medesimo in una delle condizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923 per aspirare alla riduzione della ferma, ovvero nei seguenti casi:

a) quando si rechino in paesi transoceanici con tutta la propria famiglia;

b) quando abbiano assoluta necessità di recarsi nei paesi medesimi o per sistemare gravi interessi che non ammettono dilazione di sorta, o per l'adempimento di una scrittura teatrale o di altro regolare e speciale contratto di lavoro (di carattere artistico o professionale).

7. Agli iscritti di leva di cui al precedente n. 4, che chiedono di

recarsi all'estero, il passaporto deve essere negato, quando non dimostrino di trovarsi in alcuna delle condizioni sovra specificate, o quando dalle informazioni da assumersi per mezzo dell'arma dei Reali carabinieri venga a risultare che essi intendono di recarsi all'estero per sottrarsi all'adempimento degli obblighi coscrizionali.

*Norme per il rilascio dell'atto di sottomissione.*

8. L'atto di sottomissione mod. n. 16 allegato alla presente circolare sarà fornito gratuitamente dal reclusorio militare di Gaeta con le norme di cui ai paragrafi 243 e 244 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero.

9. L'atto di sottomissione nei casi indicati dalle disposizioni precedenti sarà rilasciato senza spesa per parte del richiedente e sarà redatto in duplice esemplare, di cui uno sarà conservato presso l'ufficio di leva sulle cui liste il giovane trovasi iscritto, allegato alla scheda personale e l'altro sarà consegnato all'interessato.

A cura dello stesso ufficio di leva si farà sempre constare del rilascio dell'atto medesimo sulla scheda personale dell'iscritto, affinché il Consiglio di leva ne abbia notizia, nel giorno in cui l'iscritto sarà chiamato all'esame personale ed arruolamento.

10. I sindaci, i commissari di leva e le autorità prefettizie rivolgeranno con la maggiore cura agli iscritti che saranno per rilasciare l'atto di sottomissione mod. n. 16, le interrogazioni necessarie per determinare se essi si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 del Regio decreto n. 3 del 7 gennaio 1923, per aspirare alla riduzione di ferma, e qualora le risposte ricevute lascino presumere che il diritto esista, ne prenderanno menzione sull'atto di sottomissione, e si faranno indicare dall'iscritto le autorità del Regno che debbono rilasciare i documenti necessari a provare il diritto.

Avvertiranno inoltre gli iscritti medesimi che il rilascio dell'atto di sottomissione non impedisce loro di presentarsi all'autorità diplomatica o consolare per chiedere di essere sottoposti a visita medica e per far valere, all'epoca del loro concorso alla leva, una eventuale inabilità agli effetti della rivedibilità o della riforma, o per invocare, se abili, il diritto alla riduzione di ferma; e che qualora rimangano arruolati in base all'atto di sottomissione, senza aver diritto alla riduzione di ferma, dovranno presentarsi alle armi non più tardi del 1° dicembre dell'anno in cui è indetta la chiamata alle armi della loro classe, sotto pena, in caso di inadempienza, di essere dichiarati disertori.

11. Se un iscritto di leva che abbia ottenuto il passaporto continui a risiedere nel Regno e si presenti personalmente al Consiglio di leva per regolare la propria posizione di leva, il presidente del Consiglio gli ritirerà subito il passaporto per impedire che l'iscritto abbia successivamente a valersene.

*Passaporto ai militari in congedo o che siano vincolati  
alla ferma ridotta.*

12. I militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o che siano vincolati alla ferma ridotta possono ottenere il passaporto per l'estero senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione dell'autorità militare.

A tal fine debbono farne richiesta, scritta o verbale, al sindaco del Comune di loro abituale residenza, il quale dovrà anzitutto accertarsi se il richiedente sia munito di foglio di congedo illimitato (modello n. 34 del catalogo) per fine di ferma, per dispensa o al compiere la ferma per anticipazione, per compiuta rafferma, o per collocamento a riposo prima dell'invio in congedo assoluto della classe cui appartiene; ovvero di foglio di congedo illimitato provvisorio per i militari ammessi a riduzione di ferma (modello n. 4-B del catalogo); ed in caso affermativo attesterà di avere ciò constatato mediante apposita dichiarazione scritta sul nulla osta al passaporto da trasmettere all'autorità prefettizia competente.

13. I Regi ispettori di emigrazione nei porti d'imbarco, i funzionari dell'emigrazione delle stazioni ferroviarie prossime al confine, e, nei porti nei quali non esista un ispettore di emigrazione, le RR. capitanerie di porto debbono notificare al competente Comando di distretto militare, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sua generalità ed il luogo dove è diretto.

A tal fine il militare che si reca all'estero deve presentarsi alle autorità predette munito non soltanto del passaporto, ma anche del foglio di congedo illimitato (modello n. 34), o del foglio di congedo illimitato provvisorio per i militari ammessi alla riduzione di ferma (modello 4-B).

I Comandi dei distretti militari, ricevute tali comunicazioni, ne prenderanno nota sui ruoli matricolari nei riguardi dei militari cui le comunicazioni stesse si riferiscono.

14. In rapporto ai militari i quali chiedono dall'estero di regolare la loro posizione di fronte al passaporto, od a quelli che, reduci dall'estero, chiedono il passaporto per farvi ritorno, le autorità prefettizie non dovranno far luogo alla relativa concessione, senza essersi prima rivolti al comando del distretto militare competente, per accertare quale sia la precisa posizione coserzionale dei richiedenti; e ciò per evitare che possano essere muniti del passaporto militari che abbiano ancora obblighi di servizio alle armi, o che siano in una dichiarazione di diserzione, senza che questo carico penale esistente a loro riguardo sia venuto a conoscenza dei sindaci o dell'ufficio di leva.

A tal fine l'arma dei Reali carabinieri deve volta per volta provvedere a ritirare ai militari reduci dall'estero il passaporto di cui siano in possesso; e ciò perchè i titolari non abbiano a valersene, qualora il passaporto sia tuttora valido.

*Il Ministro*  
DIAZ.

**Decreto commissariale 29 luglio 1922, relativo al prezzo da corrispondersi alle Compagnie vettrici di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri.**

IL COMMISSARIO GENERALE PER L'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 30 del T. U. della legge sull'emigrazione approvato con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Visto l'art. 81 del regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901 n. 23 sull'emigrazione, approvato con R. D. 10 luglio 1901, n. 375 ;

Considerata l'opportunità di ridurre la diaria giornaliera per il rimpatrio degli indigenti dato il diminuito costo delle spese vitto e di quelle inerenti al trasporto per i viaggi di ritorno ;

„DECRETA :

**Art. 1.** — Il prezzo da corrispondersi alle Compagnie vettrici di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri per disposizione o per richiesta di un agente diplomatico o consolare, viene stabilito in lire 15 al giorno a persona compreso il vitto.

Per i fanciulli di età superiore ai tre anni ed inferiore ai 12 anni la quota giornaliera sarà di lire tre.

Il trasporto dei fanciulli sotto i tre anni sarà fatto gratuitamente.

**Art.2** — Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio dell'anno 1922.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 29 luglio 1922.

DE MICHELIS

## PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE

**Regio Decreto 22 aprile 1923, col quale il Comm. Giuseppe Mastromattei è incaricato delle funzioni di Commissario dell'emigrazione.**

**VITTORIO EMANUELE III**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia.

Visto il T. U. della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919 N. 2205;

Visto l'art. 2 del R. Decreto 18 gennaio 1923 N. 169;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Giuseppe Mastromattei è incaricato delle funzioni di Commissario dell'emigrazione, con decorrenza dal 1° maggio 1923 e con l'indennità mensile di lire milleottocento da imputarsi al Cap. 1 dello Stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 e al Capitolo corrispondente dei bilanci degli esercizi venturi.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923

**VITTORIO EMANUELE**

**MUSSOLINI**

**Regio Decreto 26 aprile 1923, in virtù del quale il dott. Giovanni Saccone, Colonnello medico della R. Marina cessa dalle funzioni di Commissario dell'emigrazione e di tale incarico viene temporaneamente investito il prof. comm. Torquato Carlo Giannini, Direttore Capo di Divisione nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi.**

**VITTORIO EMANUELE III**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

Visti gli art. 1 e 66 del T. U. della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919 n. 2205;

Ritenuto che il Colonnello medico della R. Marina comm. Giovanni Saccone cessa dalle funzioni di Commissario dell'emigrazione per richiamo in servizio della propria Amministrazione;

Visto il Decreto ministeriale 3 marzo 1923, registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile successivo al reg. 1. F. E. f. 377, con il quale il prof. comm. Torquato Carlo Giannini, Direttore Capo di Divisione nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi, è stato destinato in servizio al Commissariato generale dell'emigrazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Saccone dott. comm. Giovanni, Colonnello medico della Regia Marina cessa dalle funzioni di Commissario dell'emigrazione a datare dal 1° maggio 1923;

Giannini prof. comm. Torquato Carlo, Direttore Capo di Divisione nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi, è incaricato temporaneamente delle funzioni di Commissario dell'emigrazione con decorrenza dal 1° maggio 1923.

Al predetto comm. Giannini sarà corrisposta con la stessa decorrenza l'indennità di carica di lire cinquecento mensili, in luogo dell'indennità di comando assegnatagli col citato Decreto Ministeriale 3 marzo 1923. La spesa relativa verrà imputata al Cap. 1 del Bilancio passivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 e al capitolo corrispondente dei bilanci degli esercizi venturi.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

**Regio Decreto 26 aprile 1923, con cui il comm. Egisto Rossi, Commissario dell'emigrazione, è investito delle funzioni e del titolo di Vice-Commissario generale dell'emigrazione.**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

Visto il Testo Unico della legge sull'emigrazione, approvato col Decreto 13 novembre 1919 N. 2205;

Visto il R. Decreto 18 gennaio 1923, n. 227;

Ritenuto che il comm. Egisto Rossi nell'ufficio che attualmente occupa di Commissario dell'emigrazione, e al quale venne nominato con R. Decreto del 21 agosto 1901, ha dato continue prove di zelo e competenza, sostituendo il Commissario generale in caso d'impedimento od assenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Rossi Comm. Egisto, Commissario dell'emigrazione, è investito delle funzioni e del titolo di Vice Commissario generale dell'emigrazione.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

## CIRCOLARI

## Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 21 marzo 1923, n. 21

*Ai Sigg. Prefetti, Questori e  
Uffici di Assistenza agli emi-  
granti.*

Il Commissariato generale dell'emigrazione, col consenso del Ministro per gli Affari Esteri, ha disposto che, a datare dal 15 aprile, i contratti fatti in Francia per l'arruolamento di singoli operai nostri, non siano validi se non portano il visto del R. Console nel cui distretto ciascun operaio deve andare a lavorare. E ciò per meglio tutelare i nostri connazionali isolati, essendo il visto consolare la migliore guarentigia che l'offerta del lavoro è autentica, effettiva e vantaggiosa.

*Il Commissario Generale*

DE MICHEL S.

## Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 23 marzo 1923, n. 22

*Alle RR. Prefetture e Sottopre-  
fetture e Questure del Regno  
e per conoscenza :*

*Agli Ispettorati ed Uffici dell'em-  
igrazione nel Regno.*

*Ai Segretariati ed Uffici di  
Assistenza agli emigranti.*

Con riferimento a precedenti comunicazioni in materia, avverto la S. V. che il passaporto per il Venezuela, la Columbia, il Paraguay, dovrà, d'ora innanzi, venir rilasciato solo alle persone munite di regolare contratto di lavoro, vidimato dal Console competente, o di una lettera di convocazione da parte di persone colà residenti, dalla quale risulti che l'espatriante troverà sicura occupazione.

Gradirò un cenno di assicurazione.

*Il Commissario Generale.*

DE MICHELIS.

## Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 7 aprile 1923, n. 28

*Ai Signori Prefetti, Sottoprefetti e  
Questori del Regno,  
Agli Ispettori e Regi Uffici di emi-  
grazione dipendenti,  
e per conoscenza :  
Agli Istituti di Assistenza per gli  
emigranti nel Regno.*

A completamento di quanto è stato disposto con la circolare n. 21 del 21 marzo u. s. ed in seguito ai gravi inconvenienti segnalati, avverto che, a datare dal 1° maggio 1923, i contratti individuali di lavoro o atti di chiamata per lavoro, rilasciati direttamente da datori di lavoro francesi a favore di nostri operai, non saranno più validi agli effetti del rilascio del passaporto e dell'espatrio dei lavoratori arruolati in tal modo se non saranno muniti, oltre che del visto delle competenti autorità francesi, del visto del Regio Consolato in Francia competente per ragioni di territorio, oppure del R. Ufficio di emigrazione di Parigi. Questo ultimo Ufficio visterà solamente i contratti individuali che recano la dichiarazione di « avis favorable » del « Service de la Main d'Oeuvre Etrangère », avenue Rapp, 2, di Parigi (Sezione del « Ministère du Travail »).

Dal 1° maggio in poi cessa, per conseguenza, la facoltà per i R.R. Ispettorati ed Uffici di emigrazione dipendenti nel Regno di vistare contratti di lavoro o atti di chiamata di lavoro individuali.

Gli operai che dopo il 1° maggio 1923 esibissero contratti individuali non vistati, come sopra è indicato, dovranno essere invitati a restituire tali documenti ai datori di lavoro perchè li facciano vistare dalle competenti autorità italiane in Francia.

*Il Commissario Generale.*

DE MICHELIS.

## Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 7 aprile 1923, n. 29

*Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure  
all'Ufficio di emigrazione presso la  
R. Ambasciata d'Italia in Parigi,  
ai RR. Consolati in Francia.  
agli Ispettorati ed Uffici di emigrazione del Regno.*

e per conoscenza:

*agli Uffici di assistenza degli emigranti nel Regno ed in Francia.*

Riassumo qui in appresso le norme che debbono regolare, dalla data della pubblicazione della presente, l'andata in Francia dei nostri operai, che colà si recano a scopo di lavoro, e delle loro famiglie, nonché degli altri emigranti chiamati colà per motivi di famiglia. *Tali norme sono conformi alle disposizioni emanate dalle Autorità francesi.*

1<sup>o</sup>) - *Operai:*

A) *Espatri singoli.* Nel caso in cui nostri operai si debbano recare da soli in Francia perchè reclutati con contratto individuale è necessario che siano muniti di una regolare richiesta-contratto, o di atto di chiamata per motivo di lavoro. Tale documento, sottoscritto dalla Ditta assuntrice deve essere sempre vidimato, quando si tratti di operai *per l'industria*, da un canto dal Ministero francese del Lavoro, oppure dall'Ufficio di collocamento dipendente dal Ministero del Lavoro che si trova più vicino alla località dove l'operaio deve recarsi, e dall'altro dall'Ufficio dell'emigrazione presso l'Ambasciata d'Italia in Parigi o dal Consolato italiano in quello Stato competente per ragioni di territorio.

Per gli operai che sono richiesti in Francia per esservi occupati nell'*agricoltura* (ouvriers agricoles) con contratto individuale, questo deve essere vidimato o dal Ministero francese dell'Agricoltura o dal Prefetto del Dipartimento o dal Sottoprefetto del Circondario o dal Sindaco della località di lavoro da un canto, e dall'altro da uno degli Uffici italiani più sopra designati per la vidimazione dei contratti individuali degli operai per l'industria.

*I certificati e contratti di lavoro che non abbiano tali visti sono da ritenersi apocrifi e perciò non sono validi.*

Il tagliando annesso alla richiesta-contratto individuale deve essere trasmesso in originale e debitamente completato delle indicazioni

richieste (nome, cognome, domicilio nel Regno dell'operaio, nome della ditta assuntrice, sede del cantiere, durata del lavoro e misura del salario) a questo Commissariato generale.

Solamente quando sia esibito la richiesta-contratto o l'atto di chiamata, l'una e l'altra debitamente vidimati, come sopra è detto, le Regie Questure e Sottoprefetture competenti rilasceranno all'operaio indicato per nome e domicilio in uno di quei documenti, il passaporto per la Francia, passaporto che, per esplicita disposizione delle competenti autorità centrali francesi, *non occorre sia vistato da un Console di quello Stato in Italia.*

I Regi Uffici circondariali rilasceranno il passaporto per la Francia agli operai che esibiranno contratti di lavoro individuali vidimati, oltre che dai competenti Uffici francesi, anche dai Regi Uffici di emigrazione dipendenti dal Commissariato.

#### B) *Arruolamenti collettivi:*

Sono in massima considerati arruolamenti collettivi quelli in cui il numero degli operai richiesti è superiore a cinque.

Quando le Imprese o Ditte francesi intendono arruolare un certo numero di nostri lavoratori è necessario che esse facciano formale richiesta scritta indicando, in modo preciso, il numero e la categoria degli operai, nonché le condizioni tutte del contratto. Le Ditte accreditate presso il Ministero del Lavoro francese adoperano per tali richieste speciali moduli a stampa, forniti dallo stesso Dicastero. Moduli analoghi sono gratuitamente forniti anche da questo Commissariato generale. La richiesta contratto in parola deve essere anzitutto vistata con parere favorevole dal Ministero francese del Lavoro. (Service de la Main d'oeuvre étrangère, avenue Rapp 2, Parigi) e poscia dall'Ufficio dell'emigrazione presso l'Ambasciata d'Italia in Parigi e da questo Commissariato generale. Le richieste che non abbiano tali visti non sono valide.

Le operazioni di ricerca di adunata e di avviamento a destino degli operai, che questo Commissariato autorizza di arruolare collettivamente nel Regno, sono eseguite dagli Istituti arruolatori designati da questo Commissariato o dagli Ispettorati ed Uffici di emigrazione dipendenti. Le Regie Questure e Sottoprefetture rilasceranno pertanto il passaporto a quegli operai che presenteranno il regolare certificato di arruolamento (stampato su apposito modulo fornito dal Commissariato) debitamente compilato e firmato dall'Ispettore dell'emigrazione competente per ragione di territorio o, per esso Ispettore, dal Capodell'Istituto che è incaricato dell'arruolamento collettivo e che sarà designato volta per volta alle R. Questure e Sottoprefetture.

I Regi Uffici circondariali all'atto del rilascio del passaporto applicheranno, *tanto sui contratti individuali quanto sui certificati di arruolamento collettivo*, l'apposita marca di lire cinque per tassa di arruolamento, che deve essere a carico del datore di lavoro. Quando

le tasse di arruolamento fossero già state pagate dall'Impresa assuntrice in Francia, questo Commissariato ne darà avviso in tempo per evitare doppie esazioni.

Le operazioni di arruolamento degli operai reclutati dal Comitato delle Miniere e Ferriere dell'Est della Francia sono regolate dal R. Servizio di emigrazione di Torino che chiede direttamente ai RR. Uffici circondariali il rilascio del passaporto per gli operai arruolati con contratto nominativo direttamente da quel R. Ufficio o per comitive, per il tramite degli Istituti arruolatori autorizzati pure da quell'ufficio. Gli operai così arruolati non debbono anticipare la tassa di arruolamento perchè essa è già pagata dai datori di lavoro.

#### C) *Ingresso degli operai in Francia:*

Gli operai che si recano in Francia a scopo di lavoro, sieno essi arruolati individualmente o collettivamente, debbono presentare ai posti di frontiera *francesi* di Modane e Ventimiglia: il passaporto (che non deve essere vistato dal Console di Francia), il contratto di lavoro individuale o il regolare certificato di arruolamento debitamente compilato e 4 fotografie sciolte formato tessera. La fotografia deve essere presa a capo scoperto. Alla frontiera francese tutti gli operai sono sottoposti alla vaccinazione qualora essi non l'abbiano subita di recente.

Le presenti disposizioni si applicano, da parte della Francia, anche riguardo agli operai provenienti da altri paesi. E perciò agli operai italiani fa d'uopo possedere, per entrare colà, un atto di chiamata, o contratto di lavoro, debitamente vistato. Il passaporto ottenuto per il Belgio, per il Lussemburgo, per la Svizzera, per l'Olanda, non vale per il soggiorno in Francia; se gli operai sono scoperti in posizione irregolare vengono senz'altro espulsi.

#### D) *Congedi invernali o stagionali e congedi temporanei:*

Il certificato di *congedo invernale* viene rilasciato dalle imprese francesi che desiderano riavere nella nuova stagione di lavoro 1923 operai italiani ad esse noti. Tale certificato è valido, agli effetti del ritorno in Francia, se reca la firma dell'Impresa, legalizzata dal Sindaco o Commissario di Polizia del luogo o il visto del Ministère du Travail o di un Ufficio regionale o dipartimentale dipendente da quel Ministero o di un Ufficio francese di controllo di frontiera. Gli Uffici francesi di frontiera riconoscono per valido come certificato di congedo invernale anche la lettera di chiamata o di convocazione rilasciata dalla Impresa all'operaio, purchè tale documento sia vistato favorevolmente dal « Ministère du Travail » o da uno degli Uffici dipendenti sopra indicati. Unitamente al congedo invernale l'operaio deve sempre presentare agli Uffici di controllo di frontiera il « carnet d'identité ». Il congedo doveva scadere col 1° aprile 1923 e gli operai che ne erano in possesso avrebbero già dovuto raggiungere la destinazione di lavoro: coloro che si presenteranno alla frontiera dopo il 1° aprile faranno bene a produrre un nuovo contratto di lavoro debitamente

vistato dai competenti Uffici francesi ed italiani. Il *congedo invernale o stagionale è sottoposto, come i contratti di lavoro, alla tassa di arruolamento di lire cinque*, che i Regi Uffici circondariali esigeranno mediante applicazione dell'apposita marca, che deve essere a carico del datore di lavoro e rimborsata all'operaio, qualora questi dovesse anticiparla.

Il certificato di *permesso temporaneo od ordinario* viene rilasciato a quei nostri operai già occupati in Francia che si recano temporaneamente in permesso in Italia, in qualunque periodo dell'anno, ed è valido solamente per il periodo di sei settimane dalla data della partenza dell'operaio dalla località di lavoro. E' sufficiente per questi certificati il visto del Sindaco o del Commissario di Polizia della località di lavoro e deve essere esibito alle autorità di frontiera assieme al « carnet d'identité ». *Coloro che non rientrano in Francia nel termine di sei settimane debbono produrre un nuovo contratto di lavoro regolare.*

## 2°) Famiglie degli operai :

I componenti la famiglia dell'operaio (che a' sensi delle disposizioni francesi sono : la moglie, i figli e gli ascendenti a carico) sono ammessi a recarsi nella località dove il capo famiglia va a lavorare. Se i componenti la famiglia viaggiano assieme all'operaio possono transitare alla frontiera, senza dover produrre altri documenti all'infuori del passaporto. Se invece partono isolatamente per raggiungere il capo famiglia già stabilito in Francia debbono essere muniti di apposito certificato da cui risulti che l'operaio capo famiglia riceve dalla Ditta presso la quale è occupato un salario sufficiente a sopperire ai bisogni della propria famiglia e dispone altresì dell'alloggio occorrente per la medesima. Il certificato in parola, nel quale debbono essere indicati con esattezza i nomi dei componenti la famiglia dell'operaio e il grado di parentela di ciascuno di essi col medesimo, deve essere vidimato dal Sindaco del Comune francese dove l'operaio lavora o dal Commissariato di Polizia dello stesso luogo. La dichiarazione anzidetta deve essere vistata dall'Ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata d'Italia in Parigi, o dal Consolato italiano in Francia competente per ragioni di territorio, oppure da questo Commissariato generale o da uno degli Uffici da esso dipendenti nel Regno. Tali visti sono gratuiti.

Il documento così vidimato dovrà essere presentato alla R. Questura o Sottoprefettura per ottenere il passaporto ed inoltre alle autorità di frontiera per poter entrare in Francia. Il passaporto dei membri di famiglia che viaggiano assieme all'operaio o che vanno a raggiungerlo *non deve essere vistato dal Consolato di Francia in Italia.*

Le persone di famiglia dell'operaio in Francia che non siano quelle tassativamente indicate nel paragrafo precedente, cioè moglie, figli e ascendenti a carico, che si rechino, non per ragioni di lavoro, presso il medesimo, debbono essere munite di regolare atto di chiamata da parte dell'operaio di cui si tratta, atto con cui questa s'impegna di

provvedere al sostentamento e all'alloggio di tali persone durante il tempo che resteranno presso di lui. L'atto in parola deve essere vidimato dalle stesse Autorità di cui al paragrafo precedente ed esibito alla R. Questura o Sottoprefettura per ottenere il relativo passaporto, nonchè alle autorità di frontiera per entrare in Francia. Il passaporto non deve essere vistato dai Consolati di Francia nel Regno. Qualora queste persone di famiglia giunte alla frontiera francese dichiarino a quelle autorità di avere anche un mestiere assicurato nella località che essi vanno a raggiungere non sono ammesse ad entrare in Francia se non producono anche un regolare contratto di lavoro.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS

### Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 8 aprile 1923, n. 30

*Alle Regie Prefetture, Questure e Sottoprefetture del Regno.*

e per conoscenza :

*Agli Ispettori e R. Uffici dipendenti nel Regno.*

*Agli Istituti di assistenza degli emigranti nel Regno.*

I nostri Consoli del nord della Francia riferiscono come in quella zona sono attualmente concentrati numerosi nostri lavoratori, i quali non possono trovarvi collocamento e si dibattono in gravi difficoltà per il fatto che la disoccupazione si è fatta alquanto acuta, specialmente tra gli operai non qualificati.

Tutti questi connazionali disoccupati si affollano ai RR. Consolati per chiedere il rimpatrio, che, a norma di legge, non può essere concesso.

Questa grave situazione è dovuta, in gran parte, al fatto che i RR. Uffici circondariali, preposti al rilascio dei passaporti, continuano a concederli per l'espatrio in Francia, Belgio, Lussemburgo e Olanda, senza tener conto delle prescrizioni e delle raccomandazioni più volte fatte per il controllo dei documenti necessari per l'ingresso in quei paesi ; ed è anche dovuta alla poca sorveglianza dei passi di frontiera, dove i nostri operai trovano facilmente chi si incarica, per danaro, di far attraversare clandestinamente il confine.

Ad evitare che questa situazione abbia ancora a peggiorare conviene : 1) consigliare gli operai che si trovano in congedo in Italia, di non ritornare in Francia senza una chiamata da parte dell'impresa che ha loro rilasciato il congedo ; 2) subordinare il rilascio dei passaporti per gli Stati su indicati alla rigorosa osservanza delle disposizioni in vigore.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

## Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 9 aprile 1923, n.31

*Ai Sigg. Prefetti del  
Regno.*

Questo Commissariato generale ha dovuto rilevare, sia direttamente, sia per segnalazione avutane dai RR. Consoli all'estero e, recentemente, dal R. Ispettore dell'emigrazione in New York, come molti Sindaci non si facciano scrupolo di attribuire (nella maggior parte dei casi *scientemente*) false qualifiche sui nulla osta per passaporti, rilasciati nello interesse di persone che debbono essere considerate *emigranti a scopo di lavoro*.

Più precisamente si è dovuto constatare le leggerezza con la quale viene attribuita da alcuni Sindaci la qualifica di *possidente, commerciante* ecc. a persone che per la ristrettezza delle loro risorse o per la modestia del loro commercio (quando ne esercitano qualcuno) possono, al più, evitare la qualifica di « nulla tenente » o aver diritto a quella di « *esercante il piccolo commercio* » che mantengono integra la qualifica di *emigrante a scopo di lavoro* e danno l'obbligo di munirsi del passaporto da emigrante e di uniformarsi alle disposizioni che disciplinano, nei paesi esteri, l'ammissione di coloro che vi si recano a scopo di lavoro.

È da supporre che tali autorità credano di rendere così un servizio lecito ed utile ai propri amministrati, col metterli in condizione di potere più facilmente espatriare senza incorrere nelle restrizioni imposte dai paesi esteri di destinazione.

Sta di fatto però che, con tale deplorabile sistema, non si giova invece per nulla agli emigranti che partono in contravvenzione alle leggi dei vari paesi di immigrazione. Essi, il più delle volte, non riescono ad eludere il controllo delle autorità di frontiera o dei porti di sbarco e restano quindi esposti ad un viaggio e ad un dispendio inutili. Ma anche quando arrivano a superare tale primo ostacolo non solo incontrano poi gravissime difficoltà per trovare occupazione, data l'irregolarità dei loro documenti, ma per ciò stesso sono sempre soggetti a reiezione da parte delle autorità straniere, le quali possono constatare che sopra un documento ufficiale, come il passaporto, *viene certificato il falso*.

Questo sconcio, che ci discredita all'estero e che, mentre dà ragione ai Governi dei paesi di immigrazione di creare più rigorosi controlli e nuove restrizioni, danneggia l'Erario pei rimpatri gratuiti ai quali i RR. Consoli sono costretti a far fronte, deve assolutamente cessare.

Prego pertanto le SS. LL. di compiacersi rivolgere normale diffidenza tanto ai Sindaci dei vari Comuni quanto ai dipendenti Uffici circon-

dariali perchè, in occasione di richiesta e di rilascio di passaporti, *controllino, nel modo piu rigoroso, che non si attribuisca agli istanti una qualifica alla quale non hanno diritto per la loro condizione sociale*, avvertendoli che, d'ora innanzi, ove ancora si dovesse verificare l'inconveniente deplorato, i responsabili saranno denunziati all'autorità giudiziaria per le sanzioni previste dall'art. 290 del Codice penale e dell'art. 68 comma *a* del T. U. della legge sull'emigrazione n. 220 del 13 novembre 1919.

Questo Commissariato generale provvede nel contempo a segnalare all'attenzione del Ministero del Commercio, per i provvedimenti di sua competenza, la leggerezza con la quale talune Camere di commercio rilasciano certificati di iscrizione sui registri dei commercianti a persone che non vi hanno assolutamente diritto.

Gradirò avere assicurazione.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

### Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 10 aprile 1923, n. 32

*Ai RR. Prefetti, Sottoprefetti e  
Questori  
Agli Uffici dipendenti dal Commis-  
sariato generale dell'Emigrazione  
Agli Istituti di assistenza degli  
emigranti nel Regno.*

Con la data del 15 marzo u. s. è entrato in vigore l'accordo fra il Governo Italiano e quello Britannico che abolisce, in via di reciprocità, l'obbligo del visto consolare sul passaporto dei cittadini italiani che si recano nel Regno Unito.

Si reputa opportuno al riguardo chiarire che tale concessione oltre a non esimere dall'obbligo di presentare il passaporto, come documento di identità, lascia in vigore l'obbligo, per coloro che si recano nel Regno Unito a scopo di lavoro, di munirsi del prescritto permesso di immigrazione.

Tale documento deve essere richiesto :

1. — Da chi si reca in Inghilterra, al Ministero del Lavoro britannico di Londra.
2. — Da chi si reca nell'Ulster (Irlanda), che comprende le contee di Londonderry, Tyron, Antrim, Fermanagh, Harmag-Dawn e Newry, al Ministro del Lavoro britannico in Londra.
3. — Da chi si reca nello Stato libero Irlandese (cioè nelle altre 26 contee che compongono l'Irlanda) al Ministero dell'Interno Irlandese (Ministry for Home Affaires) in Dublino.

*Il Commissario generale*  
DE MICHELIS.

## Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 12 aprile 1923, n. 33

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti del  
Regno, Questori,*

*e per conoscenza :*

*Ai Sigg. Ispettori di emigrazione  
nei porti.*

*Agli Istituti di assistenza degli  
emigranti nel Regno.*

Con riferimento alla circolare n. 31, mi pregio richiamare sulla questione l'attenzione delle S. S. L. L.

Come è noto alle SS. LL., vi è tuttora una grande richiesta di posti per gli Stati Uniti del Nord America, mentre solo 42.000 nostri connazionali, qualunque ne sia la condizione sociale, sono ammissibili in un anno fiscale nel territorio di quella Confederazione.

Ciò determina in molti il proposito, artificiosamente incoraggiato dai favoreggiatori di emigrazione clandestina, o da noti bagarini, di espatriare come appartenenti a categorie fuori quota o pure come passeggeri di classe, fuori turno di prenotazione. Si sono visti così passaporti rilasciati, con marca da L. 25 a commercianti, possidenti, professionisti, musicisti, domestici, attori, artisti, mentre spesso si trattava di veri e propri lavoratori o contadini, espatriati a scopo di lavoro manuale.

Gli inconvenienti di un simile sistema non possono non essere vivamente deplorati, perchè, mentre nessun vantaggio ne viene ai titolari, i quali, in massima parte, dopo non lievi somme sborsate, sono stati respinti per eccesso di quota, ne sono rimasti non poco danneggiati il nostro buon nome all'estero e la regolarità dei servizi di emigrazione.

D'altro canto, i vettori, nei giudizi per risarcimento di danni, hanno agevolmente opposto che la professione del ricorrente risultava dal passaporto e che quindi nessuna responsabilità loro potesse incombere per l'imbarco accordato fuori quota o fuori turno. Ciò posto, interesse le SS. LL. ad assodare rigorosamente, a mezzo dei rispettivi Sindaci, o con indagini dirette presso l'arma dei RR.CC., quale sia la vera condizione sociale di coloro, che chiedono il passaporto, specie se di classe, tenendo presenti le istruzioni, che seguono :

a) Non è sufficiente per la qualifica di commerciante, agli effetti dell'espatrio fuori quota, l'esibizione di un semplice certificato delle Camere di Commercio, spesso rilasciato su dichiarazione degli stessi interessati, fatta poco tempo prima della richiesta di nulla osta, giacchè le autorità di immigrazione degli Stati Uniti del Nord richiedono

che si tratti di commercianti veri e propri, aventi accreditalenti sulle banche americane e relazioni concrete ed effettive di commercio con case americane.

b) La qualifica di *possidente*, o *benestante* è troppo generica, e non può essere data, se non a coloro che siano in una posizione finanziaria emergente, in guisa che dispongano di capitali sufficienti per un viaggio di *sport* e di diletto e non già di somme di poco superiori alla scorta ordinaria di denaro, richiesto per lo sbarco negli Stati Uniti del Nord. Per le donne poi, nei casi ordinari, può essere adoperata la qualifica di « *civile* », quando non si tratti di persone dedite ad un mestiere manuale e deve essere indicato nel nulla osta se raggiungano parenti emigranti a scopo di lavoro od in terza classe.

c) I musicisti ammissibili fuori quota sono i veri e propri maestri di musica, diplomati di conservatorio, o pure coloro che, nel suono di strumenti musicali hanno raggiunto la fama e la perfezione di concertisti e non quelli che suonano, in via ordinaria, un istrumento qualsiasi in una banda od orchestra comuni. Gli artisti devono essere non lavoratori comuni, ma lavoratori specializzati nella pittura, scultura ed altre arti. Gli attori devono essere prime parti in compagnia, e non comparse o coristi. I cantanti devono essere artisti di cartello, e non di rango comune.

d) I domestici e gli infermieri devono esibire il certificato dello effettivo esercizio di tale mestiere, da epoca non sospetta e precedente alla richiesta del passaporto, e devono essere muniti della tessera di assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, giusta le leggi vigenti;

e) Coloro, che si recano negli Stati Uniti del Nord per una dimora temporanea, a scopo di affari, devono dimostrare di quale affare si tratti, avvertendo che occorre almeno la prova che si debbano recare all'estero, per liquidare qualche successione di recente apertasi, da parte di loro parenti o pure liquidazioni di patrimoni civili o commerciali di spettanza loro o di congiunti; e ciò con regolari certificati rilasciati dai nostri agenti diplomatici o consolari.

f) Nessun passaporto deve essere poi rilasciato ad emigranti ammissibili fuori quota (commercianti, turisti), quando la quota sia ancora non raggiunta, perchè tali persone verrebbero imputate alla quota con danno dei veri emigranti contingentati, e, colla quota ancora aperta, le autorità americane li ammetterebbero, senza addentrarsi nell'indagine se siano effettivamente di categorie esenti; purchè siano stranieri altrimenti ammissibili. Tali passaporti sono per lo più adoperati per imbarchi su navi di compagnie estere, e ciò con danno non indifferente dei vettori nazionali, che vedono diminuito il contingente loro assegnato.

g) Egualmente non deve essere, in costanza di quota, concesso il passaporto ad emigranti, che rientrino entro i sei mesi dal loro

rimpatrio in Italia, meno i casi di analfabeti, per cui scade il termine suddetto. Per gli altri deve essere provato, con dichiarazione esplicita, ed a responsabilità degli Ispettori di emigrazione nei porti di imbarco, che è giunto il loro turno regolare di partenza, giusta le norme, che saranno impartite sulla prenotazione dei posti pel Nord America e che, a chiusura di quota, sarebbe trascorso il termine utile per un imbarco fuori contingente. A tali emigranti non deve essere concesso il passaporto, se non provino, col biglietto d'imbarco, la data di arrivo in Italia ovvero, con dichiarazione del vettore o degli Ispettori di emigrazione nei porti, che effettivamente riespatriano nei sei mesi, e ciò per evitare le reiezioni, trattandosi di analfabeti. Per questi è richiesta pure la prova che abbiano dimorato negli Stati Uniti per cinque anni *non* interrotti, immediatamente precedenti all'ultimo rimpatrio nel Regno, e non già cumulativamente, in diversi periodi.

*h)* Trattandosi di espatrio a paesi dell'America poco frequentati dalla nostra emigrazione, è necessario assicurarsi che i richiedenti il passaporto vi si rechino, per un effettivo impiego colà del loro lavoro, e non già per fare eventualmente passaggio clandestino negli Stati Uniti del Nord. A ciò si potrà ovviare, facendosi esibire qualche atto di richiamo, o pure un certificato di assicurato lavoro, vistato dai nostri agenti diplomatici e consolari. Tanto valga specialmente per gli espatri al Messico, Cuba, e nelle repubbliche del Centro America, con esclusione del Canada, del Brasile, Argentina, Uruguay. Non poche reiezioni si sono avute a tale riguardo, ed occorre rigorosamente evitarle per l'avvenire.

Prego le SS. LL. di richiamare l'attenzione delle autorità, che lasciano il nulla osta, sulla imprescindibile necessità di accertare, con serietà ed esattezza, la vera condizione sociale dei richiedenti il passaporto, pena l'applicazione delle sanzioni stabilite per casi di falsa o reticente certificazione.

Colle norme suddette è sperabile che siano eliminati gli inconvenienti, non pochi e non lievi, verificatisi finora in materia di emigrazione e di reiezioni dagli Stati Uniti del Nord America; ed io confido nell'opera loro sagace, diligente ed accorta, per disciplinare meglio il servizio ed evitare il perpetuarsi di controversie tra emigranti e vettori per giudizi di responsabilità di avvenuta reiezione. Nei casi poi veramente dubbj, prego le SS. LL. di rivolgersi, per chiarimenti, a questo Ufficio superiore, mentre prego per un cenno di recezione della presente.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

## Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 20 aprile 1923, n. 38

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e  
Questori del Regno.  
Ai Sindaci dei Comuni del Regno  
e per notizia :  
Agli Istituti di assistenza agli  
emigranti.*

Sono ben noti gli inconvenienti ai quali, ancora nello scorso anno, ha dato luogo la concessione dei posti in quota per il Nord America, malgrado le prescrizioni emanate per disciplinarla, da questo Commissariato generale.

Al fine di evitare che si continuino a perpetrare abusi, che siano lesi legittimi interessi, e che sia tenuta in continua aspettazione ed in convulsioni una massa enorme di persone, che, non potendo essere accontentata, in dipendenza del limitato numero di posti disponibili, facilita, essa stessa, l'opera di bagarinaggio dei soliti faccendieri, questo Commissariato generale, *dopo avere consultato i Ministeri interessati* ed i rappresentanti delle Compagnie vettrici e degli Istituti di assistenza agli emigranti, ritiene opportuno di disciplinare la prenotazione al turno d'imbarco e la concessione dei posti in quota, sui piroscafi diretti agli Stati Uniti, con le norme di cui appresso :

A) Sono da considerarsi come non fatte e quindi di nessun valore, tutte le prenotazioni effettuate precedentemente alla data indicata dalle presenti disposizioni.

B) *Tutti i passaporti* rilasciati per gli Stati Uniti in data anteriore a quella stabilita dalla presente circolare, per la iscrizione al turno, dovranno portare, per essere ancora validi, il visto di aggiornamento che potrà essere concesso dalle Autorità circondariali che li hanno rilasciati, *solo dietro esibizione di un nuovo certificato di assicurato imbarco*. Altrimenti essi dovranno essere sequestrati, ed annullati.

C) *La iscrizione al turno* dovrà effettuarsi a datare dal 1° maggio 1923 con le seguenti modalità :

1. — Chiunque intende recarsi negli Stati Uniti, qualunque sia la classe nella quale si propone di viaggiare, dovrà far pervenire al Regio Ispettore dell'emigrazione domanda di iscrizione al turno (accompagnata da tutti i documenti) redatta sopra un foglio protocollo e contenente le seguenti indicazioni :

a) Nome, cognome, paternità, maternità dell'istante, data di nascita, Comune di residenza (coll'indirizzo preciso). Ed, inoltre, il

nome cognome e l'età dei membri della propria famiglia che l'istante *intende condurre con sè*.

b) Professione o mestiere esercitato dallo istante.

c) Se riservista venuto dall'estero dopo l'agosto 1914 per partecipare alla guerra. ( In tal caso occorre unire il certificato del Distretto che provi tale qualità).

d) Classe nella quale lo istante intende viaggiare.

e) L'indicazione delle ragioni per le quali espatria (se a scopo di lavoro, per raggiungere parenti, per affari, ecc.) e, nel caso che sia chiamato da parenti, il nome e cognome e grado di parentela della persona che lo chiama in America, nonchè la residenza dove essa si trova, coll'indirizzo preciso.

f) L'elenco dei documenti che sono allegati alla domanda.

Tutte le domande debbono essere inviate *raccomandate* (scrivendo sulla parte posteriore della busta il nome e cognome dello istante) al Regio Ispettore dell'emigrazione che ha giurisdizione sulla provincia alla quale l'istante appartiene.

All'uopo occorre tener presente che :

*L'Ispettorato di Genova*, ha giurisdizione sulle provincie del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria, Emilia, Toscana, e Sardegna.

*L'Ispettorato di Napoli* sulle provincie delle Marche, dell'Umbria degli Abruzzi, del Molise, del Lazio, della Campania, delle Puglie e della Basilicata.

*L'Ispettorato di Messina* sulle provincie di Messina, Catania, Siracusa e Calabria.

*L'Ispettorato di Palermo* sulle provincie di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta.

*L'Ispettorato di Trieste* sulle provincie di Trieste, Trento, dell'Istria e di Zara.

*Delle domande trasmesse ai Regi ispettori per via diversa da quella della raccomandata postale non sarà tenuto alcun conto.*

*Sono interdette le domande verbali. Non sono necessari intermediari di verun genere fra i passeggeri che desiderano imbarcarsi e gli ispettori.*

Per l'iscrizione al turno i RR. Ispettori dell'emigrazione provvederanno direttamente, seguendo le istruzioni già trasmesse da questo Commissariato generale, alla iscrizione al turno in modo da assicurare una equa partecipazione ai turni d'imbarco, sia alle persone che partono isolatamente, sia a quelle che partono accompagnate da persone di famiglia sia, ancora, alle famiglie che vanno a raggiungere il loro capo già espatriato negli Stati Uniti.

D) *Per l'imbarco dei prenotati* il R. Ispettore dell'emigrazione provvederà a compilare la lista dei partenti assegnati a ciascun piroscafo, seguendo le istruzioni già ricevute da questo Commissariato generale, ed a spedire direttamente l'assicurato imbarco alle autorità incaricate del rilascio dei passaporti, avvertendo, nel contempo, l'interessato, perchè possa approntarsi alla partenza del piroscafo sul quale dovrà prendere imbarco e del giorno di partenza.

*Solo coloro che risultano chiamati in base alla lista compilata dal R. Ispettore dell'Emigrazione possono essere ammessi all'imbarco.*

Chiunque non figuri nella lista predetta non potrà ottenere l'imbarco anche nel caso in cui, all'atto della partenza, restino, sul piroscafo, posti disponibili.

I passeggeri che non si presentassero all'imbarco per comprovate e giustificate ragioni, a giudizio insandacabile del R. Ispettore dell'emigrazione, potranno imbarcare sul piroscafo della stessa Compagnia che sarà messo successivamente in partenza, *usufruendo dei posti che restassero liberi per mancata presentazione o per reiezioni di altri passeggeri.*

Quelli che non si presentassero alla partenza per ragioni non ritenute sufficienti dal R. Ispettore dell'emigrazione e quelli che fossero respinti alla visita definitiva perchè portatori *d'insetti o lendini* o per altri motivi saranno segnati in coda al turno di prenotazione.

E) *Fuori quota*, agli effetti del contingente di passeggeri che può imbarcare ciascun piroscafo, saranno considerati soltanto:

1. Coloro che risultano muniti di passaporto estero.
2. I funzionari governativi e loro famiglie e persone del seguito.
3. I passeggeri muniti di documenti sufficienti a dimostrare che si recano negli Stati Uniti *in transito*.
4. I passeggeri di età inferiore ai 18 anni che siano figli di cittadini degli Stati Uniti.

Coloro, invece, che intendono espatriare per *turismo* o per *ragioni di commercio* potranno essere considerati fuori quota soltanto dietro autorizzazione speciale di questo Commissariato generale al quale gli interessati dovranno documentare la loro condizione di turisti e di commercianti che si recano negli Stati Uniti *in visita temporanea*.

F) Coloro che sono tornati nel Regno, dagli Stati Uniti, per *visita temporanea*, gravando sulla quota assegnata all'Italia per l'anno finanziario 1923-24 dovranno, anche essi, uniformarsi, per l'imbarco, alle disposizioni della presente circolare.

G) *Per l'imbarco in porti esteri* di cittadini italiani si fa richiamo alla Circolare n. 31 del 6 luglio 1922. Gli Uffici circondariali sono pregati pertanto di prendere in considerazione **SOLTANTO** le domande che presentano **SPECIALE** carattere di urgenza. Esse dovranno essere indirizzate al Commissariato generale, per chiedere l'autorizzazione

al rilascio del passaporto, e dovranno essere accompagnate dal parere favorevole dell'Ufficio circondariale, il quale, sotto la propria responsabilità, deve attestare se le ragioni di urgenza prospettate risultano vere.

Le SS. LL. sono pregate di dare, con i mezzi a propria disposizione, la massima e la più sollecità pubblicità alla presente circolare avvertendo gli interessati di quanto appresso:

1. Nessuno deve abbandonare il proprio lavoro o vendere le proprie cose se prima non avrà ricevuto *l'avviso d'imbarco* da parte del R. Ispettore dell'Emigrazione, ed ottenuto il passaporto.

2. Per ottenere l'imbarco è necessario uniformarsi *in modo scrupoloso* alle norme della presente circolare alle quali *non sarà fatta eccezione per nessuna ragione*.

3. È da considerarsi truffatore e dovrà essere denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza chiunque promette di ottenere, dietro compenso, il sollecito imbarco o uno spostamento di turno.

Prego accusare ricevuta della presente circolare.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS

## Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 21 aprile 1923, n. 39

*A tutti i RR. Consolati*

Si trasmette per opportuna conoscenza l'unita circolare nella quale sono indicate le norme che disciplineranno la concessione dei posti in quota sui piroscafi che, dal prossimo giugno in poi, partiranno dai porti del Regno per gli Stati Uniti.

Poichè può darsi l'occasione che connazionali emigrati, in passato, in codesto paese intendano, ora, trasferirsi negli Stati Uniti, questo Commissariato generale, nello intento di regolare tali trasferimenti in modo da non creare ingiustificato danno ai cittadini che partono, direttamente, dai porti del Regno, fa invito a tutti i RR. Consolati di uniformarsi alle seguenti disposizioni:

1. Nessun passaporto dovrà essere aggiornato o rilasciato per gli *Stati Uniti*, ad emigranti ed a non emigranti, senza il preventivo nulla osta che dovrà essere richiesto (a spese dello interessato, se per telegrafo) al Commissariato Generale dell'emigrazione.

2. Nella domanda di nulla osta dovrà chiaramente indicarsi 1) le notizie di cui al paragrafo 1° lettere a) b) c) della unita circolare;

2) se l'istante è munito di passaporto regolare pel paese dove attualmente risiede; 3) *da quanto tempo risulta effettivamente residente nel paese stesso*; 4) il piroscalo sul quale intende imbarcarsi e la *sua data precisa di partenza*. Tale indicazione ha grandissima importanza dovendosi tenere conto del numero di coloro che espatriano durante il mese, per evitare che si ecceda la quota che può essere ammessa negli Stati Uniti mese per mese, e che i passeggeri autorizzati ad imbarcarsi possano, perciò, essere respinti dal porto di sbarco.

Ciò premesso ed a scanso di inutile corrispondenza è opportuno poi tenere presente:

a) Che questo Commissariato generale, avendo accertato che molti connazionali, mal consigliati, dai soliti agenti clandestini di emigrazione, si sono già trasferiti e vanno ancora trasferendosi in paesi esteri, sia muniti di regolari passaporti sia, anche, clandestinamente, nella lusinga di eludere, così, le disposizioni che regolano l'imbarco per gli Stati Uniti nei porti del Regno, non concederà di massima il nulla osta predetto, quando si tratti di domande presentate da persone che non possono dimostrare di risiedere nello Stato dal quale intendono partire *da oltre due anni e di esservi recati muniti di documenti regolari*.

b) Che tutti i nati in Italia *qualunque sia la condizione sociale alla quale appartengono e la professione che esercitano* vanno conteggiati in quota fino a che non sarà sbarcato negli Stati Uniti tutto il contingente annuo di nostri connazionali stabilito dalla legge americana di immigrazione.

c) Che i cittadini italiani che intendono tornare negli Stati Uniti dopo una dimora temporanea (cioè di non oltre sei mesi) in Italia o in altro paese estero, *sono conteggiati anch'essi nella quota annua* fino a che essa non sarà stata completa.

d) Che le cittadine italiane che hanno sposato un cittadino americano dopo il 20 settembre 1922 non sono considerate, dalla legge americana, cittadine degli Stati Uniti e quindi debbono viaggiare con passaporto italiano e gravano sulla quota assegnata alla Italia.

e) Che i cittadini italiani, *nati in paese estero*, gravano sulla quota assegnata, dalla legge americana, al loro paese di nascita e non su quella assegnata all'Italia. Essi quindi, per espatriare, debbono assicurarsi se la quota sulla quale gravano offre ancora margine per la loro ammissione negli Stati Uniti. In ogni caso espatriano sempre a loro rischio.

f) Che, in qualunque momento, non vengono conteggiati nella quota assegnata all'Italia, solamente le seguenti categorie di persone:

1. Funzionari governativi, loro famiglie e persone del seguito;
2. Coloro che documentano di recarsi negli Stati Uniti *in transito*, diretti ad altri paesi;
3. Coloro che dimostrano di recarsi *temporaneamente* (cioè per non più di sei mesi) negli Stati Uniti per ragioni di turismo o per l'espletamento di affari commerciali;
4. Coloro che possono dimostrare di avere risieduto, *ininterrottamente*, per il periodo immediatamente precedente allo sbarco, almeno *cinque anni* nel dominio del Canada, in Terranova, Cuba, Messico, nei paesi dell'America Centrale e del Sud America o nelle isole adiacenti.
5. I cittadini italiani, minori di anni 18 che siano figli di cittadini degli Stati Uniti.

Si prega di dare assicurazione.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS

### Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 7 maggio 1923, n. 43

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e  
Questori del Regno.*

Con riferimento al paragrafo n. 1 della circolare n. 38 del 20 aprile u. s., pervengono a questo Commissariato generale quesiti, da parte di vari Comuni, per conoscere quali documenti gli emigranti debbono unire alla domanda.

I documenti in parola sono quelli che servono a provare l'ammissibilità dello istante negli Stati Uniti, secondo le disposizioni della legge Nord Americana, *non perciò* quelli che occorrono per ottenere il passaporto. Questi ultimi dovranno essere invece esibiti all'autorità competente a rilasciarlo dopo che il richiedente avrà ricevuto dal R. Ispettore dell'emigrazione avviso che è stato ammesso all'imbarco.

Sarà però indispensabile allegare alla domanda (che deve essere spedita al R. Ispettore dell'emigrazione: a Genova, Napoli, Palermo, Messina e Trieste) i documenti che concernono casi speciali. Così ad esempio:

1. — Ove si tratti di lavoratori che portano seco la famiglia essi debbono unire alla domanda lo stato di famiglia;

2. — Coloro che per ragioni di età e di sesso si può presumere che possano cadere a carico della pubblica beneficenza, debbono dimostrare di raggiungere persona di famiglia che abbia obbligo, *per legge*, di provvedere al loro mantenimento.

3. — I vecchi oltre 55 anni analfabeti debbono dimostrare di andare a raggiungere un figlio od un nipote in linea diretta.

4. — Le donne analfabete debbono dimostrare di raggiungere il marito, un figlio, un nipote in linea diretta od il padre, se nubili o vedove.

5. — Le donne incinte o con bambini debbono dimostrare di andare a raggiungere il proprio marito.

6. — Le donne sole debbono dimostrare di raggiungere i genitori od i fratelli o il proprio fidanzato che si ripromette di celebrare il matrimonio all'atto dello sbarco.

7. — I minori di 16 anni debbono dimostrare di raggiungere i propri genitori, quando non espatriano in loro compagnia.

8. — Gli *analfabeti* che intendono tornare negli Stati Uniti prima dei sei mesi dalla data del loro rimpatrio, debbono presentare un documento dal quale risulti che al momento della partenza dagli Stati Uniti vi avevano risieduto almeno cinque anni consecutivi.

9. — Coloro che asseriscono di essere venuti dall'estero dopo l'agosto 1914 per la mobilitazione generale debbono unire il certificato del distretto che provi tale qualità.

10. — I lavoratori giovani e completamente validi e che sappiano leggere e scrivere non hanno obbligo di unire documenti alla domanda, nella quale però, oltre ad indicare quanto è detto nella citata circolare n. 38, debbono dichiarare di non essere affetti da imperfezioni fisiche, nè da malattie e di sapere leggere e scrivere.

Resta in facoltà del richiedente lo unire alla domanda qualunque documento che ritenga utile per dimostrare che egli è in condizione di poter essere ammesso negli Stati Uniti o le ragioni per le quali chiede di espatriare nelle predetta Confederazione.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS

## Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 17 maggio 1923, n. 46

*Ai Sindaci dei Comuni del Regno  
e per notizia :  
Agli Istituti di Assistenza agli emi-  
granti.*

Le domande di coloro che desiderano emigrare agli Stati Uniti d'America affluiscono ai competenti Ispettorati di emigrazione in numero ormai di molto superiore a quello dei passeggeri che possono essere ammessi, entro l'anno fiscale del prossimo inizio, nella Confederazione Nord Americana, in base alla legge restrittiva del 3%.

Allo scopo quindi di non aggravare di eccessivo lavoro i dipendenti Ispettorati nei porti d'imbarco, questo Commissariato generale è venuto nella determinazione di accentrare presso la sede di Roma tutte le domande di coloro che ancora non si sono prenotati al turno.

Per norma delle S.S. L.L. e di quanti possono avervi interesse avverto dunque che, a datare da oggi 17 maggio 1923, tutti coloro che credono di essere in condizioni di poter partire per gli Stati Uniti e che ancora non hanno spedita la domanda agli Ispettorati, devono rivolgersi *direttamente* al Commissariato generale dell'emigrazione: 30, Via Boncompagni, Roma.

*La domanda da inviarsi in lettera non raccomandata deve essere redatta in carta semplice e non dev'essere accompagnata da alcun documento.*

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

# BIBLIOGRAFIA

## EMIGRAZIONE

UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO. — *Emigration et immigration: Législation et Traités*. XV — 439 pp.

L'U. I. L., curando questa interessante relazione, in seguito ad una risoluzione adottata dalla Commissione internazionale dell'emigrazione, adunatasi a Ginevra nel 1921, ha compiuto un'opera pregevolissima, poichè vi è studiata la questione della coordinazione internazionale della legislazione relativa all'emigrazione. E lo scopo, che la relazione si propone, di fornire una base di studio per la elaborazione di una legislazione uniforme in materia, mediante una raccolta di precise informazioni sulle disposizioni vigenti nei vari paesi, è largamente raggiunto, perchè il volume, infatti, esamina le leggi, i regolamenti e i trattati di ben 75 Stati e se non è completissimo, ciò si deve alla difficoltà derivante anche dal fatto che è la prima pubblicazione del genere, e, dati i mezzi disponibili nel presente periodo, non poteva riuscire più completa.

L'opera è divisa in tre parti, suddivisa ciascuna in capitoli. La prima parte riguarda la legislazione sull'emigrazione, la seconda quella sull'immigrazione, la terza contiene le convenzioni internazionali relative alle migrazioni.

Vi sono definite le voci « emigrante » e « immigrante » ed esposte le analogie e le differenze che questi termini hanno nelle legislazioni dei vari Stati.

La prima parte tratta delle restrizioni imposte alla emigrazione, dei sistemi di passaporto, dei fondi di emigrazione, della protezione degli emigranti a mezzo di un apposito servizio di informazioni, dei provvedimenti intesi ad esercitare la sorveglianza su gli agenti di emigrazione, delle questioni relative al trasporto degli emigranti ecc.

La seconda parte contiene la esposizione delle condizioni richieste per l'ammissione degli immigranti, della organizzazione dell'immigrazione, dell'ammissione e della reiezione degli immigranti e del trattamento a questi usato dopo il loro arrivo.

La terza parte analizza le varie convenzioni internazionali relative alla emigrazione: campo molto vasto, in quanto, da un certo punto di vista, tali convenzioni toccano sempre anche gli interessi degli emigranti. La pubblicazione dell'U. I. L., sebbene limiti l'esame alle convenzioni più importanti, ne menziona più di un centinaio.

Alcuni dei testi riportati riguardano, in generale, la questione dei movimenti migratori; altri, invece, considerano degli aspetti particolari di essi. Rientrano fra i primi le convenzioni relative al lavoro e all'emigrazione concluse dal 1919 al 1921; e fra i secondi i molteplici accordi stipulati in materia di assicurazioni sociali, di assistenza, di rimpatrio ecc. Molte di tali convenzioni si attengono ai rapporti fra due soli Stati firmatari; ma alcune di esse formano invece delle vere convenzioni internazionali interessanti una pluralità di Stati.

Il volume ha un ricco e particolareggiato indice, utilissimo alla ricerca di determinati dati e lo completa un elenco delle leggi, regolamenti, trattati, accordi ecc.

Un opportuno supplemento, aggiorna, fino all'agosto del 1922, la varia e abbondante documentazione della preziosa raccolta.

GINI C. — *L'emigrazione italiana e l'intervento dello Stato*. — In « *Politica Nazionale* » anno VII, n. 23-24.

Il chiaro docente dell'ateneo padovano ha in questo scritto raccolto le acute osservazioni che, in ordine al problema dell'emigrazione, egli ha fatto in risposta all'inchiesta promossa sull'argomento dall'Opera Bonomelli.

## SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI

CLAPAREDE E. — *L'orientamento professionale — Suoi problemi e suoi metodi* — Genève, B. I. T. — Etudes et documents, 1922.

L'A., docente presso l'Università di Ginevra, in quest'opera, che fa parte della raccolta « *Studi e Documenti* » dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, prende in esame gli ardui

problemi della selezione e dell'orientamento professionale; della migliore scelta cioè, per un determinato lavoro, dell'individuo adatto; e della migliore direzione possibile da parte dell'individuo verso un mestiere. L'umanità si è sempre preoccupata di risolvere tali problemi, che hanno una grande importanza sociale, per gli evidenti vantaggi derivanti da un saggio e razionale adattamento del lavoratore al lavoro e viceversa. Ed allo studio di essi concentrano i loro sforzi la scienza e la pratica: al problema dell'orientamento professionale portano il loro contributo di studi, infatti, la fisiologia, la psicologia applicata e l'insegnamento professionale; e sono, d'altra parte, note le fervide iniziative sorte, in questo campo, dall'Ufficio di orientamento professionale, di Strasburgo; dall'Istituto di psicologia applicata, di Halle am Saal in Sassonia; dall'Istituto dei Consigli di avviamento e di protezione degli apprendisti, in Svizzera; dall'Istituto di psicologia industriale, nel Giappone; dall'Istituto per l'Insegnamento professionale, in Polonia; dalla Commissione federale per l'Insegnamento professionale, negli Stati Uniti del Nord America; dall'Istituto per l'Insegnamento agricolo, nel Trasvaal; dall'Istituto per l'Insegnamento tecnico, nel Bengala; dei quali istituti ha dato recentemente notizie particolareggiate la *Revue Internationale du Travail* (vol. VI, n. 5 del novembre 1922).

COLETTI F. — *Studi sulla popolazione italiana in pace e in guerra.* — Bari, Laterza, 1923.

L'A. ha raccolto in volume alcuni suoi interessanti articoli pubblicati già dal *Corriere della Sera* dal marzo 1921 all'agosto 1922. La pubblicazione è completata da due notevoli profili su Angelo Messedaglia e su Luigi Bodio.

MALINVERNI R. — *Il contratto di lavoro.* — Nella « Critica Sociale » (n. 17, 18, 19, sett. ott. 1922)

BARBO I. — *Le attuali condizioni del Mezzogiorno e la necessità della sua autonomia.* — Napoli, Tip. Progresso, 1922.

POSSADORO E. — *Demografia. Propedeutica allo studio delle scienze sociali.* — Milano, Hoepli, 1921.

DEL ZANNA P. — *Roma e il Mezzogiorno.* — Roma, Ausonia, 1922.

FEDERICI L. — *Saint-Simon.* — Napoli, Mosani, 1922.

È una esposizione delle teorie dell'illustre economista francese e della influenza che esse hanno avuto nella storia delle dottrine economiche.

GUIDA G. — *Coordinamento ed estensione delle Assicurazioni sociali.* — Relazione al 1° Congresso Nazionale fra il personale della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali. — Napoli, Tip. Carbonini, 1923.

ROVELLI L. — *Il socialismo nella concezione idealistica della storia.* — Como, Omarini, 1923.

PESENTI G. — *Le Assicurazioni sociali e le necessarie riforme.* — Nel « Popolo d'Italia » del 1° febbraio 1923.

STROBEL E. — *La socializzazione.* — Torino, Bocca, 1923.

SALVEMINI G. — *Tendenze vecchie e necessità nuove sul movimento operaio italiano* (Saggi critici). — Licinio Cappelli ed., 1922.

TUMEDEI C. — *La questione tunisina e l'Italia.* — Bologna, Zanichelli, 1922

La questione tunisina è stata in questo studio trattata dalle origini e l'autore ne espone le varie fasi con un corredo dei più importanti accordi e documenti, i quali formano la parte quarta del lavoro; mentre nelle precedenti sono studiate le convenzioni del 1896, gli accordi Tittoni del 1919, il programma di antitalianità, secondo l'autore, svolto dalla Francia in Tunisia ed il programma di collaborazione dell'Italia, di cui il Tumedei pone in evidenza i capisaldi, rispondenti all'interesse comune dei due paesi.

VALLINI A. — *I mandati internazionali della Società delle Nazioni con prefazione del prof. Biagio Brugi.* — Hoepli, Milano, 1923.

PERGOLESI F. — *Sindacalismo operaio.* — Città di Castello, Casa Editrice « Il Solco », 1922.

È una pubblicazione senza pretese scientifiche; ma riesce tuttavia utile per la organica trattazione degli importanti argomenti che ne formano il contenuto. Lo scopo divulgativo è sufficientemente raggiunto, poichè l'autore esamina il problema del sindacalismo operaio nei suoi vari aspetti presenti da un punto di vista storico-giuridico.

MEDA G. — *Dal controllo operaio al partecipazionismo.* — Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero », 1923.

GARINO CANINA A. — *Intorno alle premesse economiche della legislazione del lavoro e alle sue recenti tendenze.* — In « Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica », dicembre 1922.

## GEOGRAFIA

MAGLI E. — *Un viaggio in Australia.* — Bologna, Stabilimenti Poligr. Riuniti, 1922.

MICHELI A. — *La Germania*. — Firenze, Bemporad, 1923.

È un accurato studio sulla Germania odierna, sulla sua capacità economica, industriale e agricola. Fa parte della Collezione di monografie geografiche « Gea », diretta dal Giannitrapani.

V A R I E

DELCROIX C. — *Dialoghi con la folla*. — Firenze, Vallecchi, 1922.

Queste pagine dell'eroico mutilato di guerra, cui la cecità ha donato il fluido della parola e degli affetti, meritano di essere segnalate quale documento di nobile e patriottica eloquenza.

SCHIPA M. — *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*. — Milano, Albrighi e Segati, 2<sup>o</sup> ediz., 1923.

BARZINI L. — *Sul mare dei Caraibi*. — Milano, Treves, 1923.

Vi sono riportate le impressioni del viaggio che il noto pubblicista ha compiuto nel 1913 nel mar delle Antille, a New York, nel Messico, nell'Istmo di Panama.